

BOZZE DI STAMPA
31 luglio 2017
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Legge annuale per il mercato e la concorrenza (2085-B)

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.1

MUCCHETTI, BUEMI, CAMPANELLA

Al comma 25, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0a) al comma 1 è premesso il seguente:

''01. Le polizze assicurative del ramo danni di ogni tipologia possono essere disdette, senza penalità, entro sessanta giorni dal loro tacito rinnovo''».

Conseguentemente, nell'alinea, le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma:», sono sostituite dalle seguenti: «, sono apportate le seguenti modifiche:», e, dopo il comma 0a), sono inserite le seguenti parole: «a) è aggiunto, in fine, il seguente comma:».

1.2

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 25, alinea, sostituire le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma», con le seguenti: «sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, è premesso il seguente:

''01. Per le polizze assicurative del ramo danni di ogni tipologia, la compagnia è tenuta ad informare l'assicurato, con un preavviso di 30 giorni, della loro scadenza. In assenza di formale accettazione da parte dell'assicurato, e comunque senza necessità di inviare esplicita disdetta,

il contratto è da considerarsi risolto. Qualora l'assicurato comunichi la propria accettazione, la compagnia è obbligata a rinnovare la polizza";

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:».

1.3 (testo 2)

MORRA, PUGLIA

Al comma 25, alinea, sostituire le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma» con le seguenti: «sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 è premesso il seguente:

«01. Le polizze assicurative del ramo danni di ogni tipologia, che devono avere obbligatoriamente scadenza annuale, la compagnia è tenuta ad informare l'assicurato con un preavviso di 30 giorni dalla data di scadenza. In assenza di formale accettazione da parte dell'assicurato, e comunque senza necessità di inviare esplicita disdetta, il contratto è da considerarsi risolto. Qualora l'assicurato comunichi la propria accettazione, la compagnia è obbligata a rinnovare la polizza»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:».

1.4

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 25, alinea, sostituire le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma», con le seguenti: «sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, è premesso il seguente:

"01. Le polizze assicurative del ramo danni di ogni tipologia, alla loro scadenza, non possono essere rinnovate tacitamente";

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:».

1.50

PUGLIA

Al comma 25, alinea, sostituire le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma» con le seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«1-bis0. Per le polizze assicurative del ramo danni di ogni tipologia, la compagnia è tenuta ad informare l'assicurato con un preavviso di 30

giorni dalla data di scadenza. In assenza di formale accettazione da parte dell'assicurato, e comunque senza necessità di inviare esplicita disdetta, il contratto è da considerarsi risolto. Qualora l'assicurato comunichi la propria accettazione, la compagnia è obbligata a rinnovare la polizza».

1.14

CASTALDI, GIROTTO

Dopo il comma 43, inserire il seguente:

«43-bis. All'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" i commi da 3 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai medesimi commi, effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24.

4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.

5. È vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l'identità del mittente o in violazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui all'articolo 7, oppure esortando i destinatari a visitare siti *web* che violino il predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 70 del 2003.

6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera *b*), altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono state inviate le comunicazioni"».

1.15

CASTALDI, GIROTTO

Dopo il comma 43, inserire il seguente:

«43-bis. All'articolo 130 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, gli operatori e i soggetti terzi che stabiliscono, con chiamate vocali effettuate con addetti, un contatto anche non sollecitato con l'abbonato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, hanno l'obbligo di comunicare all'esordio della conversazione i seguenti dati:

a) gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene;

b) l'indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto.

4-ter. Il contatto è consentito solo se l'abbonato destinatario della chiamata, a seguito della comunicazione di cui al comma 4-bis, presta un esplicito consenso al proseguimento della conversazione".».

1.16

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:

«43-bis. All'articolo 130 del codice in materia di dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Gli operatori e i soggetti terzi possono stabilire con chiamate vocali effettuate con addetti un contatto con l'abbonato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, unicamente previa avvenuta prestazione del consenso per scritto per il tramite dell'operatore telefonico dell'abbonato stesso. Nel caso di espressa prestazione del consenso, hanno, comunque, l'obbligo di comunicare all'esordio della conversazione i seguenti dati:

a) gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene;

b) l'indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto.

4-ter. Il contatto è consentito solo se l'abbonato destinatario della chiamata ha manifestato espressamente il proprio consenso secondo le modalità stabilite al comma 4-bis. Non è applicabile in alcun modo alla fattispecie in esame il silenzio/assenso".».

1.18

MUCCHETTI, BUEMI, CAMPANELLA

Al comma 60, dopo le parole: «senza fornitore di energia elettrica», inserire le seguenti: «o che non abbiano scelto il proprio fornitore», e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «come previsto dai successivi commi da 61 a 66, garantendo che l'assegnazione dei clienti e delle imprese che non abbiano scelto il proprio fornitore avvenga applicando il criterio del prezzo unitario minimo delle forniture e che nessun fornitore possa comunque detenere una quota superiore al 50 per cento del mercato dei clienti finali domestici; tale criterio di assegnazione e tale quota massima di mercato si applicano anche nella definizione delle misure di cui al comma 68».

1.24

FUCKSIA

Sostituire il comma 153, con i seguenti:

«153. La professione sanitaria di odontoiatra viene esercitata da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato, e da coloro che sono iscritti all'Albo Odontoiatri in base alle norme della legge n. 409 del 1985 e successive modificazioni.

153-bis. L'attività odontoiatrica può essere esercitata in forma societaria secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, con prestazioni professionali erogate in via esclusiva dai soci abilitati, costituenti maggioranza di due terzi per numero e titolarità di quote sociali, con iscrizione all'Ordine e alla sezione speciale di Albo, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34 e quando le loro strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri da almeno 3 anni e all'interno delle quali le prestazioni di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, sono erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge.

153-ter. Nella prima applicazione della presente legge le società già esercenti attività odontoiatrica, costituite secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile, hanno l'obbligo di iscrizione a

distinta sezione speciale dell'Albo Odontoiatri entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sono soggette, al pari delle società tra professionisti, al regime disciplinare dell'Ordine al quale risultino iscritte, ai sensi dell'articolo 10 comma 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Tali società, tuttavia, non possono essere cedute, a qualsiasi titolo, anche gratuito, se tale cessione non determina il realizzarsi delle condizioni tutte previste dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni».

Conseguentemente ai commi 154, 155, 156, ovunque ricorrano, le parole «comma 153» sono sostituite con le seguenti: «comma 153-bis».

1.25

GIROTTO, CASTALDI

Al comma 153, primo periodo, sostituire le parole da: «che prestano» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «, ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, nonché il direttore sanitario, siano iscritti all'Albo degli odontoiatri».

1.26

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 153, secondo periodo, sostituire le parole: «L'esercizio dell'attività odontoiatrica è altresì consentito» con le seguenti: «L'attività odontoiatrica può essere esercitata in forma societaria secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, con prestazioni professionali erogate in via esclusiva dai soci abilitati, costituenti maggioranza di due terzi per numero e titolarità di quote sociali, con iscrizione all'Ordine ed alla sezione speciale di Albo, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 8 febbraio 2013 n. 34, nonché».

Conseguentemente, aggiungere, infine, il seguente periodo: «In sede di prima applicazione della presente disposizione, le società già esercenti attività odontoiatrica, costituite secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile, hanno l'obbligo di iscrizione a distinta sezione speciale dell'Albo Odontoiatri entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sono soggette, al pari delle società tra professionisti, al regime disciplinare dell'Ordine al quale risultino iscritte, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge 12 novembre 2011 n. 183».

1.27

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 153, secondo periodo, alle parole: «e all'interno delle quali» premettere le seguenti: «da almeno cinque anni».

1.28

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 153, secondo periodo, alle parole: «e all'interno delle quali» premettere le seguenti: «da almeno tre anni».

1.29

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 153, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché i cui soci siano iscritti all'Albo degli odontoiatri per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto».

ORDINI DEL GIORNO

G1.1

CASTALDI, GIROTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» (A.S. n. 2085-B),

premesso che:

l'articolo 1, comma 25, del provvedimento in esame estende il principio della durata annuale del contratto RC Auto e del divieto di rinnovo tacito, a richiesta dell'assicurato, anche ai contratti stipulati per i rischi accessori, nel caso in cui la polizza accessoria sia stata stipulata in abbinamento a quella della R.C. Auto;

nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, il comma 25 è stato privato del comma 01 all'articolo 170-*bis* del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con il quale il Senato, in prima lettura, aveva proposto che le polizze assicurative ramo danni di ogni tipologia, alla loro scadenza, non potessero essere rinnovate tacitamente,

impegna il Governo,

ad assumere idonee iniziative, anche di carattere normativo, volte a prevedere per le polizze assicurative del ramo danni di ogni tipologia, che la compagnia assicuratrice sia tenuta ad informare l'assicurato con un preavviso di 30 giorni dalla data di scadenza delle medesime e che in assenza di formale accettazione da parte dell'assicurato, e comunque senza necessità di inviare esplicita disdetta, il contratto sia da considerarsi risolto.

G1.2

CONSIGLIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame dovrebbe realizzare, per effetto dell'apertura dei mercati, una maggiore concorrenza in diversi settori economici del Paese, a beneficio in primo luogo dei consumatori;

eppure la maggioranza di Governo, durante l'iter di esame del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, ha agito affinché venissero in primo luogo salvaguardati gli interessi di alcuni gruppi di potere, impedendo la realizzazione delle riforme realmente necessarie alla crescita e allo sviluppo dell'economia del Paese;

nel corso dell'esame del provvedimento nelle Commissioni referenti della Camera dei deputati, è stato eliminato il divieto del tacito rinnovo delle polizze assicurative ramo danni di ogni tipologia, alla loro scadenza. Questa misura, a giudizio del proponente, rafforza la posizione dominante delle compagnie assicurative, tradendo la fiducia dei consumatori;

il principio del divieto di tacito rinnovo serve a tutelare i consumatori da comportamenti poco trasparenti che spesso le compagnie assicurative adottano nei confronti dei loro clienti e a ripristinare così le regole per una maggiore concorrenza,

impegna il Governo,

ad adottare gli opportuni atti legislativi volti ad introdurre il divieto del tacito rinnovo delle polizze assicurative ramo danni di ogni tipologia, alla loro scadenza.

G1.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2085-B recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»;

premesso che:

la discussione del presente Disegno di Legge alla Camera dei Deputati ha condotto alla soppressione di una norma a tutela dei consumatori, che impediva il tacito rinnovo dei contratti da parte delle compagnie assicuratrici;

appare tuttavia necessario garantire che gli assicurati ricevano un esplicito avviso circa l'avvicinarsi della scadenza della propria polizza, e che sia garantita loro in ogni caso la possibilità di esprimersi circa la volontà di rinnovare o meno la stessa,

impegna il Governo:

ad intervenire con successivi provvedimenti normativi affinché venga assicurata ai cittadini la possibilità di esprimersi formalmente, con un adeguato preavviso, circa l'eventuale rinnovo delle polizze assicurative del ramo danni di ogni tipologia.

G1.4

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2085-B recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»;

premesso che:

numerose norme del presente disegno di legge vertono sul tema delle assicurazioni, trattando anche la questione relativa cosiddette scatole nere, strumenti indubbiamente utili per accertare le dinamiche dei sinistri;

è tuttavia da scongiurare la possibilità che le disposizioni in merito vadano a gravare unicamente sui clienti e i nuclei familiari, costringendoli a sostenere una spesa, anche importante, in un momento di crisi economica come quello attuale,

impegna il Governo:

a vigilare affinché i costi relativi alle «scatole nere» quali l'installazione, la sostituzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria non siano attribuiti agli utenti, ovvero scaricati sui cittadini dalle industrie automobilistiche e dalle imprese assicurative attraverso ingiustificati aumenti di prezzo.

G1.5

ENDRIZZI, GIROTTO, CASTALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» (A.S. n. 2085-B),

premesso che:

i commi 41-43 dell'articolo unico del disegno di legge in esame intervengono in materia di servizi di telefonia, televisivi e di comunicazioni elettroniche in generale;

la Camera dei deputati ha soppresso il comma 44 che, nei testo licenziato dalla prima lettura del Senato, introduceva due nuovi commi, 4-bis e 4-ter, all'articolo 130 concernente le «Comunicazioni indesiderate» del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, finalizzato a fornire un ulteriore strumento di tutela dei consumatori dalla cosiddetta pubblicità aggressiva;

considerato che:

con particolare riferimento alla materia delle comunicazioni elettroniche, occorre osservare che la sempre maggiore commercializzazione

della liete, ossia l'utilizzo di Internet e dello spazio virtuale per finalità di scambio di beni e servizi, pone una serie di problemi giuridici di rilevante entità, tra i quali si annoverano certamente le esigenze di massima salvaguardia e tutela del pubblico dei consumatori nei mercati cosiddetti virtuali offerti dalla rete, al fine di scongiurare il pericolo del condizionamento, controllo, manipolazione e/o alterazione del processo di libera formazione della volontà del consumatore nel prendere una consapevole decisione di natura commerciale;

attraverso l'uso di *internet* viene data la massima libertà di promuovere o meno la reputazione di prodotto o di un servizio, ma tale effetto può essere subdolamente amplificato se affidato a soggetti che godono di una certa popolarità, digitale o commissionato a pagamento a una pluralità di utenti compiacenti e, simulando consensi attorno a un prodotto o a un servizio attraverso l'uso di *forum*, *community*, *blog*, *social network*, si ottiene l'effetto di falsare in maniera apprezzabile le decisioni libere, la scelta di acquisto consapevole e il comportamento economico degli utenti e consumatori. Attraverso, dunque, l'utilizzo massiccio di *web influencer*, pagati direttamente dalle agenzie di pubblicità o società di ottimizzazione che hanno commissionato il servizio, si può contribuire a incrementare, o addirittura costruire, la reputazione commerciale di un prodotto, di un servizio o di un certo marchio, minando quella trasparenza che è essenziale per la crescita e l'incremento dell'economia digitale;

un articolo del 31 ottobre 2016 pubblicato sulla rivista «Altraeconomia», con riguardo ai *web influencer* di *Instagram*, riferisce che «in Italia, le più seguite *influencer* pubblicano quasi ogni giorno foto «brandizzate» senza segnalare se si tratti o meno di pubblicità»;

risulta che tra le aziende che si avvalgono di tali forme pubblicitarie vi sarebbero anche numerose imprese del settore del gioco d'azzardo lecito. Tale circostanza risulterebbe particolarmente grave, in ragione del fatto che, come noto, il gioco d'azzardo è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica, e in tali casi, oltre all'assenza del *disclaimer* relativo la presenza di un contenuto pubblicitario, non vi sarebbe neppure quello, obbligatorio, sui rischi legati all'azzardo;

rilevato che:

il principio di trasparenza in materia pubblicitaria è parte integrante delle regole e preposte a tutela dei consumatori (articolo 18-27 del Codice del consumo come modificato a seguito del decreto legislativo n. 146 del 2007) e dei rapporti tra professionisti (decreto legislativo n. 714 del 2007);

la normativa in materia di pratiche commerciali scorrette sanziona la messa in atto di quelle ingannevoli laddove provenienti da professionisti, ma risulta oggi arduo sanzionare quei messaggi, spesso subliminali e non veritieri provenienti da *blogger* o recensori che, talvolta falsamente, affermano la non sponsorizzazione dei loro *post* e asseriscono il valore autentico delle loro opinioni carne frutta della soggettiva esperienza di utilità;

appare essenziale e imprescindibile che il consumatore sia sempre reso edotto che si tratti di comunicazione commerciale e non di espressione di opinioni personali, ma di fatto, allorché così non fosse, il nostro quadro normativo risulta comunque lacunoso e non ancora pronto a disciplinare il fenomeno della pubblicità occulta diffusa in rete;

come nota, infatti, il quadro normativo offerto dal decreto legislativo n. 146 del 2007 contempla unicamente il rapporto tra professionista e consumatore e non il caso in cui a compiere il fatto sia un terzo pagato dal professionista. La lettura in chiave comparatistica rimanda agli Stati Uniti, dove la *Federal Trade Commission* di Agenzia governativa preposta al controllo delle pratiche commerciali, ha emanato una serie di raccomandazioni rivolte al mondo dei *blagger*, alle agenzie nonché alle imprese committenti, atte a promuovere onestà e trasparenza e ha previsto sanzioni pecuniarie molto alte (fino a 11 mila dollari) in caso di *astroturfing* o di *buzz marketing* – e alla Francia, unica realtà europea che ha normato il fenomeno con la legge per la fiducia nell'economia digitale (Lcen) in cui si stabilisce che «tutta la pubblicità accessibile come servizio di comunicazione al pubblico on line deve rendere chiaramente identificabile la persona fisica a giuridica per canto della quale è realizzata». In caso di trasgressione, si prevede un'ammenda che può arrivare fino a 37.500 euro, oltre alla possibilità di comminare anche due anni di reclusione;

gli operatori del diritto hanno più volte rilevato una carenza sotto il profilo sanzionatorio della disciplina delle pratiche commerciali scorrette, quanta mena negli aspetti concernenti la tutela del consumatore. In tale contesto si innesta un vuoto normativo limitatamente all'applicabilità della normativa vigente all'attività dei *web influencer* e al fenomeno di *astroturfing* o di *buzz marketing*;

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, al fine di:

– disciplinare il fenomeno di cui in premessa, così da sancire un chiaro obbligo di identificazione di qualsiasi forma di pubblicità on line e dei relativi committenti;

– assicurare efficienti tutele civilistiche del consumatore, nonché strumenti di rafforzamento della trasparenza delle comunicazioni commerciali attraverso i social media, anche estendendo, ove opportuno, gli ambiti di interventi dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM);

– garantire un più efficace apparato sanzionatorio per i casi di pubblicità ingannevole;

– adottare le idonee misure di prevenzione e controllo nei casi di sponsorizzazione di prodotti vietati ai minori o comunque sottoposti a limitazioni, con particolare riguardo al gioco d'azzardo».

G1.6

GIROTTI, CASTALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» (A.S. n. 2085-B);

premessi che:

il provvedimento in esame, anche a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, continua ad essere caratterizzato per la scarsa efficacia in termini di stimolo all'innovazione e alla crescita economica, nonché alla riduzione dei costi per gli utenti. Le modifiche derivanti dall'approvazione degli emendamenti in seconda lettura alla Camera hanno per lo più un carattere di mera chiarificazione e non mettono in discussione il merito degli articoli a cui si riferiscono, né affrontano le numerose criticità e mancanze presenti nel testo;

in tema di energia, il comma 60 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame elimina il regime di «maggior tutela» nel settore dell'energia elettrica a decorrere dal 1° luglio 2019, e specifica che l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico adotta disposizioni per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero;

nel corso della seconda lettura della Camera, è stato eliminato l'ulteriore requisito secondo cui i clienti e le imprese in questione non dovevano aver scelto il proprio fornitore;

il comma in esame interviene sulle disposizioni di recepimento del cosiddetto «terzo pacchetto energia» (Decreto legislativo n. 93 del 2011), abrogando la norma (articolo 35, comma. 2) che prevede la determinazione dei prezzi dell'energia elettrica da parte dell'Autorità per l'energia;

il servizio di maggior tutela, è derivato del dettato comunitario della Direttiva 2003/54/CE (Secondo Pacchetto UE) e successivamente confermato dalla Direttiva 2009/72/CE (Terzo pacchetto UE), in base al quale, tra l'altro, «gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono necessario, le piccole imprese [...] usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, vale a dire del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non discriminatori [...]». Tale servizio persegue, pertanto, le finalità di assicurare la continuità della fornitura di energia elettrica e di garantire che essa abbia una «qualità [contrattuale] specifica a prezzi ragionevoli»;

considerato che:

l'articolo 28 della Direttiva 2009/72/CE reca la definizione di Sistema di Distribuzione Chiuso come «un sistema che distribuisce energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condi-

visi geograficamente limitato e [...] non rifornisce clienti civili», che rispetti uno dei seguenti criteri:

«a) per ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema sono integrati;

b) il sistema distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle imprese correlate»;

l'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo n.93/2011 (di recepimento delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, costituenti il cosiddetto «Terzo Pacchetto Energia»), in coerenza con obiettivi di promozione e tutela della concorrenza e al fine di una maggiore efficienza del funzionamento del settore elettrico nel suo complesso, a beneficio delle imprese e degli utenti domestici, consente e garantisce lo sviluppo e l'integrazione delle reti elettriche private nel sistema elettrico nazionale e individua i sistemi di distribuzione chiusi nelle reti interne d'utenza così come definite dall'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99 nonché le altre reti elettriche private definite ai sensi dell'articolo 30, comma 27, della legge n. 99 del 2009, cui si applica l'articolo 33, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99;

con la delibera 539/2015/R/eel l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce la regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di sistemi di distribuzione chiusi (SDC). In particolare, con riferimento ai criteri di estensione geografica dei SDC e all'individuazione degli utenti a essi connettabili, la delibera, tra le altre cose:

a) prevede che i SDC non possano estendersi oltre i limiti territoriali del sito su cui essi insistevano alla data di entrata in vigore della legge n. 99 del 2009 (ossia, al 15 agosto 2009);

b) dispone, in particolare, che il perimetro di sito sia coincidente con opportune delimitazioni, oppure in assenza di esse, sia definito dall'insieme delle particelle catastali su cui insiste la rete privata del SDC, nonché delle particelle su cui insistono le diverse utenze a essa già connesse;

c) stabilisce che gli utenti connettabili ai SDC (ossia gli utenti che il gestore del SDC ha l'obbligo di connettere al sistema) siano esclusivamente quelli che non pregiudicano la qualifica di un assetto impiantistico come SDC in coerenza con la relativa definizione di cui alla direttiva 2009/72/CE e che tutti gli altri potenziali utenti debbano richiedere la connessione al gestore di rete concessionario il quale valuta se realizzare una connessione dedicata o se, invece, avvalersi della rete facente capo al SDC per l'erogazione del pubblico servizio;

considerato inoltre che:

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha pubblicato, in data 8 agosto 2016, il parere rivolto al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati, al Presidente della 10 Commissione del Senato della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Presidente

dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AS 1288), formulato ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge n. 287 del 1990 e riguardante la necessità di una più chiara definizione del quadro normativo nazionale in materia di Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC), di cui all’articolo 38, comma 5, del decreto legislativo n. 93/2011;

l’Agcm ha ricordato che favorire l’introduzione di reti private nei sistemi elettrici pubblici significa anche incentivare la diffusione dei sistemi di produzione basati sull’utilizzo di fonti rinnovabili, oltre a ridurre i fenomeni di saturazione, reale e virtuale, delle reti, i costi collegati alle perdite di rete e la distorsione dei segnali di investimento in impianti di produzione nelle diverse aree del Paese. Infine, significa anche spingere verso l’innovazione il sistema elettrico nazionale;

l’Autorità già in passato aveva affermato che il sostegno alla diffusione delle reti elettriche private può determinare adeguati incentivi concorrenziali nella gestione delle reti pubbliche: sebbene le prime non possano diventare sostitute delle seconde, esse introducono potenziali stimoli concorrenziali ai fini di una più efficiente gestione e organizzazione delle stesse reti pubbliche e più in generale, del funzionamento del sistema elettrico;

eventuali ostacoli all’esistenza di reti private costituiscono una discriminazione a favore del modello dominante di organizzazione del sistema elettrico, basate sulla centralizzazione della generazione di energia elettrica in impianti di grandi dimensioni e sulla trasmissione e distribuzione attraverso reti pubbliche dell’elettricità alle unità di consumo, che riflette per lo più le scelte tecnologiche compiute nel passato e non favorisce l’evoluzione delle reti verso nuovi modelli di organizzazione del sistema elettrico che possano utilmente contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali di convenienza dell’energia per gli utenti, innovazione, sicurezza e sostenibilità finanziaria del sistema elettrico nazionale, oltre che di tutela della concorrenza;

rilevato che:

a fronte di quanto precedentemente evidenziato, l’Agcm ha definito il quadro normativa e regolamentare nazionale come più complesso e contraddittorio di quello europeo, nonché bisognoso di una complessiva rivisitazione;

le lacune nel quadro normativo nazionale sono, secondo l’Autorità, in grado di generare condizioni di incertezza tali da disincentivare la diffusione e sviluppo di SDC, soprattutto di nuova costituzione;

nel corso dell’*iter*, in prima lettura al Senato, del disegno di legge in esame, il Governo ha accolto l’ordine del giorno n. G/2085/48/10 con cui si impegna il Governo a valutare l’opportunità di assumere adeguate iniziative per rendere chiaro e coerente il quadro normativo in materia di sistemi di distribuzione chiusi con le direttive comunitarie, rispetto al contesto attuale nel quale le attività di trasmissione e di distribuzione dell’energia elettrica sono assegnate su concessione sul territorio nazionale con obblighi di qualità del servizio fissati dall’Autorità di regolazione, e in accordo agli obiettivi comunitari di efficienza energetica, innovazione

tecnologica delle reti e di lotta ai cambiamenti climatici, nonché a valutare l'opportunità di tenere conto, nella definizione organica del quadro normativo, dell'evoluzione in atto, anche in considerazione dei procedimenti aperti con la Commissione europea, sull'allocazione degli oneri generali di sistema; in un contesto di progressivo sviluppo della generazione distribuita e dell'autoproduzione e di mantenimento di una adeguata equità contributiva,

impegna il Governo,

ad adottare urgentemente ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta alla revisione ed integrazione della disciplina normativa e regolamentare riguardante i Sistemi di Distribuzione Chiusi, al fine di consentire la realizzazione di nuove reti elettriche private diverse dalle RIU e ad eliminare ingiustificate limitazioni alla concorrenza tra differenti modalità organizzative delle reti elettriche e, tra differenti tecnologie di generazione e realizzare le condizioni per un corretto sviluppo ed evoluzione del sistema elettrico nazionale che preveda la coesistenza equilibrata tra reti private e reti pubbliche, in coerenza con gli obiettivi comunitari di lotta ai cambiamenti climatici, di efficienza energetica e di innovazione tecnologica delle reti elettriche, all'interno dell'Unione, così come auspicato anche dall'Agcm.

G1.7

GIROTTI, CASTALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» (AS. 2085-B);

premesso che:

il comma 60 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame elimina il regime ai «maggior tutela» nel settore dell'energia elettrica a decorrere dal 10 luglio 2019, ossia abroga da tale data la disciplina transitoria che prevede la definizione amministrativa delle tariffe dell'energia elettrica nella vendita ai consumatori domestici e ai piccoli consumatori industriali;

nel corso della seconda lettura della Camera, è stato eliminato l'ulteriore requisito secondo cui i clienti e le imprese in questione non dovevano aver scelto il proprio fornitore;

considerato che:

con Delibera n. 237 del 13 aprile 2017 l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (Aeegsi) ha avviato un procedimento per il riconoscimento specifico dei costi sostenuti dalle imprese distributrici di energia elettrica e di gas naturale per il cambio del marchio e delle relative politiche di comunicazione che obbligano alla separazione del

marchio tra distributore e venditore della stessa società energetica, cosiddetto *debranding*;

tale attività si inserisce nel processo di liberalizzazione dei mercati energetici del decreto legislativo n. 93 del 2011 (articolo 41, comma 1) ne ha attribuito all’Autorità la disciplina, per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas e, in particolare, nella vendita ai clienti del mercato libero e in maggior tutela;

l’Autorità, con la delibera 296/20015/R/com ha stabilito che, a partire dal 10 gennaio 2017, le imprese di vendita ai clienti liberi dell’energia elettrica e le imprese di vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela, separino le politiche di comunicazione, la denominazione sociale, il marchio, la ditta, l’insegna e gli altri segni distintivi dell’impresa di cui all’articolo 1 del Testo Integrato in merito all’*Unbundling* Funzionale (TIUF);

il *debranding*, nelle intenzioni del legislatore, avrebbe dovuto proteggere i consumatori finali, tutelare la libera concorrenza e favorire la circolazione di informazioni chiare per i cittadini in un mercato dove la concentrazione è molto elevata e, soprattutto, dove si assiste ad una bassissima mobilità dei clienti tutelati verso il mercato libero;

in relazione alla copertura dei costi per la separazione del marchio, l’Autorità ha indicato di essere orientata a valutare la possibilità di copertura di tali eventuali costi, anche se tale ipotesi non è prevista dal decreto legislativo n. 93 del 2011;

i gruppi integrati verticalmente, in considerazione dei preesistenti rapporti commerciali con i consumatori in maggior tutela, godono comunque di un vantaggio nei confronti degli altri operatori commerciali, vantaggio misurato dai dati precedentemente riportati,

impegna il Governo,

ad adottare ogni opportuna iniziativa al fine di favorire una effettiva concorrenza nei mercati dell’energia, evitando lo sviluppo e la diffusione di iniziative che incrementano il costo per gli utenti finali in modo ingiustificato anziché contribuire ad una diminuzione dei costi delle bollette.

G1.8

DI BIAGIO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame deve realizzare, per effetto dell’apertura dei mercati, una maggiore concorrenza in diversi settori economici del Paese, a beneficio in primo luogo dei consumatori;

uno degli obiettivi è quello di rafforzare le tutele ai consumatori finali di energia elettrica, stabilite nelle previsioni e nei principi del disegno di legge;

in particolare, si rende necessario esplicitare che, tra le misure che saranno definite nel decreto ministeriale di cui al comma 67, sia previsto un'ulteriore strumento a garanzia della continuità della fornitura per i consumatori e dell'ingresso consapevole degli stessi nel mercato libero come previsto al comma 68;

pertanto, i consumatori che al 1° luglio 2019 non avranno ancora scelto un fornitore nel mercato libero attraverso la sottoscrizione di un nuovo contratto, potranno beneficiare di un servizio di continuità che verrà attivato senza alcuna interruzione della fornitura,

le modalità di erogazione del servizio verranno definite con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e adottate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e dovranno assicurare meccanismi competitivi al fine di garantire la concorrenza effettiva e il buon funzionamento del mercato a vantaggio del cliente finale,

impegna il Governo:

a prevedere, per i consumatori che entro il 1° luglio 2019 non abbiano sottoscritto un contratto di fornitura sul mercato libero che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotti, anche mediante misure di cui all'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93 del 1° giugno 2011, le disposizioni per l'erogazione del servizio di continuità della fornitura di energia elettrica attraverso meccanismi competitivi da definirsi con il decreto ministeriale con cui verrà definita la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi.

G1.9

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2085-B recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premessi che:

alcune norme del presente disegno di legge vertono sulla cessazione della disciplina transitoria dei prezzi del gas e dell'energia elettrica;

tale transizione, da un mercato energetico tutelato ad un mercato libero richiede meccanismi in grado di garantire i consumatori, e in particolare quella parte della domanda che presenta elementi di maggiore rigidità dovuti a ragioni anagrafi che o di scarsa propensione al cambiamento;

è necessario dunque prevedere misure che scongiurino pregiudizi economici ed assicurino consapevolezza nei clienti finali;

impegna il Governo:

a definire, con successivi interventi normativi, meccanismi atti a garantire che la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi avvenga nel rispetto del principio della pluralità di offerta, garantendo altresì gradualità nel passaggio dal sistema transitorio di prezzi a quello di libero mercato.

G1.10

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2085-B recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

numerose norme del presente disegno di legge incidono direttamente sul tema dell'energia, nel quale centrale è il giusto temperamento tra le esigenze di concorrenza e la necessità di tutelare i cittadini da una distorsione impropria della stessa;

risulta poco comprensibile la motivazione per la quale sia scelto di non intervenire in modo aperto sulla questione della produzione e dello scambio di energia, in modo tale da garantire che la concorrenza possa incidere positivamente sulla vita delle persone, incentivando le fonti rinnovabili e nuovi modelli di diffusione dell'energia;

la definizione di Sistema di Distribuzione Chiuso prevista dalla Direttiva 2009/72/CE prevede che concerna in un «sistema che distribuisce energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato»;

viene inoltre previsto il SDC non rifornisca clienti civili;

l'anno scorso l'Agcom ha definito la normativa nazionale in materia più complessa e contraddittoria di quella europea e, dunque, necessitante di un intervento in merito,

impegna il Governo:

a intervenire quanto prima attraverso opportuni provvedimenti normativi atti a garantire la libera possibilità, per tutti i cittadini, di produrre energia da fonti rinnovabili e scambiarla in loco (con i vicini di casa, nelle comunità energetiche, con le imprese vicine).

G1.11

LANGELLA, GAMBARO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge A.S. 2085-B recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza», approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati,

premesso che:

il suddetto provvedimento rafforza l'ammodernamento del mercato dei beni e dei servizi e contiene norme relative a vari settori dell'economia, anche in applicazione dei principi del diritto dell'Unione europea;

il provvedimento introduce all'articolo 1 commi 189 e 190 un sistema nazionale di monitoraggio del trasporto delle merci e prevede che siano definiti *standard* di protocolli di comunicazione e di trasmissione dei dati, nonché i requisiti per l'identificazione e l'accesso veloce degli autotrasportatori ai nodi;

in materia di autotrasporto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 disciplina il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori che opera in posizione di autonomia contabile e finanziaria nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

tra i componenti effettivi del suddetto Comitato sono presenti un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori nonché un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente che abbiano dei precisi requisiti;

considerato che:

ai fini dell'implementazione del nuovo sistema di monitoraggio del trasporto merci risulta indispensabile un'attività di coordinamento a livello territoriale tra il più ampio numero di associazioni di categoria degli autotrasportatori, nonché di associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente,

che dimostrino un alto grado di rappresentatività direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderiscono;

l'articolo 10 comma 1 lettera f) n. 5) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, stabilisce che le associazioni di categoria e le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente per far parte del Comitato Centrale dell'Albo devono avere un'organizzazione periferica con proprie sedi in almeno 20 circoscrizioni provinciali;

è opportuno che il suddetto requisito di rappresentanza territoriale possa essere fatto valere in alternativa anche attraverso la rappresentanza in almeno il 50 per cento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura presenti sul territorio nazionale, direttamente o per il

tramite delle Confederazioni alle quali aderiscono le Associazioni di categoria dell'autotrasporto;

impegna il Governo:

a valutare le opportune iniziative affinché l'articolo 10 comma 1), lettera f), n. 5) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 preveda che le associazioni di categoria dell'autotrasporto e le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente debbano avere un'organizzazione periferica con proprie sedi in almeno 20 circoscrizioni provinciali, ovvero in alternativa debbano essere presenti, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderiscono, in almeno il 50 per cento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del territorio nazionale.

G1.12

CASTALDI, GIROTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» (A.S. n. 2085-B)

premessi che:

le misure introdotte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati non hanno apportato alcuna modifica migliorativa al provvedimento al fine di favorire la promozione della concorrenza ed un elevato livello di tutela per i consumatori;

in particolare, preme evidenziare come la normativa in materia di svolgimento servizi automobilistici regionali di competenza statale non risulti attualmente garantire una piena concorrenza;

le norme introdotte in suddetta materia dovrebbero garantire la più ampia partecipazione di soggetti capaci, nel pieno rispetto dei requisiti di sicurezza, di offrire un servizio di trasporto passeggeri su gomma a costi per l'utenza determinati dal libero mercato e non manipolati da norme intese a falsare la libera concorrenza;

nel corso dell'esame di recenti provvedimenti di iniziativa governativa sono state approvate disposizioni legislative che di fatto hanno mirato a stroncare l'attività dei cosiddetti bus *low cost*, ovvero i nuovi servizi di trasporto interregionali che offrono prezzi scontati, introdotti in Italia da società come Megabus e FlixBus, e utilizzati da centinaia di migliaia di persone in alternativa a treni o aerei;

impegna il Governo,

a modificare con urgenza la normativa di cui in premessa, al fine di favorire una reale apertura del mercato e garantire la presenza di servizi

di trasporto *low cost*, assicurando il rispetto della sicurezza degli utenti della strada e di idonee condizioni di lavoro.

G1.13

CASTALDI, GIROTTO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza (AS 2085-B)

premessso che:

il provvedimento in esame, anche a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, continua ad essere caratterizzato per la scarsa efficacia in termini di stimolo all'innovazione, alla produttività e alla crescita economica, nonché alla riduzione dei costi per gli utenti. Le modifiche derivanti dall'approvazione degli emendamenti nel corso della seconda lettura alla Camera non mettono in discussione il merito degli articoli a cui si riferiscono, né affrontano le numerose criticità e mancanze presenti nel testo,

considerato che:

la delocalizzazione da parte di complessi produttivi italiani è generalmente determinata da fattori quali il costo del lavoro; l'efficienza della logistica e dei trasporti; la pressione fiscale; la conflittualità sindacale; la burocrazia; il livello di efficienza della pubblica amministrazione; i costi dell'energia;

la legislazione italiana si è interessata della delocalizzazione della produzione a partire dalla legge n. 100 del 1990 che ha istituito la Società Italiana per le imprese Miste all'Estero (SIMEST) a capitale azionario prevalentemente pubblico, che, agevolando anche la semplice penetrazione commerciale, consente indirettamente e con maggiore facilità la delocalizzazione delle imprese *made in Italy*;

il modello di delocalizzazione delle aziende italiane è stato caratterizzato dallo spostamento dell'intero processo produttivo all'estero, mantenendo in Italia l'ideazione e la progettazione del prodotto, nonché il *design*, la finitura e il controllo finale di qualità, per evitare perdite di immagine del marchio;

il comma 12 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ha stabilito che i benefici e le agevolazioni previsti dalla legislazione vigente per le imprese che investono all'estero, non si applicano ai progetti delle imprese che, investendo appunto all'estero, «non prevedano il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive»;

ciò non ha impedito gravi contraccolpi per quanto concerne l'occupazione, soprattutto quella qualificata. Il trasferimento di attività produttive all'estero induce infatti comunque una riorganizzazione dei rapporti di filiera che si riflette sui livelli e sulla composizione dell'occupazione (soprattutto se i lavoratori fuoriusciti dalle attività produttive non vengono reimpiegati, nell'immediatezza, in altre attività presenti in loco) e sulla struttura del sistema produttivo locale. Le relazioni di mercato e non di mercato successive agli investimenti all'estero hanno quindi un'influenza sui fornitori domestici e, più in generale, sul mercato del lavoro;

impegna il Governo,

al fine di salvaguardare il legame tra imprese, territorio e lavoratori, evitando gli abusi, nonché per fronteggiare le difficoltà delle imprese riguardo alla domanda sempre più flessibile e differenziata e ad una concorrenza internazionale sempre più dinamica, a valutare l'opportunità di porre in essere opportuni interventi di carattere normativa volti a modificare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, prevedendo la concessione dei benefici previsti dalla normativa citata in premessa, solo in caso di «mantenimento dell'intera attività produttiva in Italia».

G1.14

CASTALDI, GIROTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» (AS. 2085-B),

premesso che:

le misure introdotte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati non hanno apportato alcuna modifica migliorativo al provvedimento finalizzata a coniugare la promozione della concorrenza con un elevato livello di protezione dei consumatori;

il suddetto obiettivo dovrebbe essere perseguito anche attraverso una particolare attenzione alla sicurezza dei prodotti di consumo a disposizione nel mercato interno, ancorché questo comporti alcuni obblighi imposti a fabbricanti, importatori e distributori;

garantire l'identificazione e la tracciabilità dei prodotti lungo la catena di fornitura è elemento indispensabile a consentire l'individuazione degli operatori economici e l'eventuale adozione di misure correttive efficaci contro i prodotti non sicuri, quali i ritiri mirati;

l'indicazione dell'origine si aggiunge ai requisiti di base di tracciabilità relativi al nome e all'indirizzo del fabbricante. In particolare, l'indicazione del paese d'origine, aiuta a identificare il luogo effettivo di fabbricazione nel caso in cui il fabbricante non sia rintracciabile o l'indirizzo fornito sia diverso da quello del luogo effettivo di fabbricazione;

le succitate informazioni forniscono un significativo contributo alle Autorità di vigilanza del mercato nel reperimento del luogo di fabbricazione effettivo e rendano possibili i contatti con le autorità del Paese d'origine nel quadro della cooperazione bilaterale o multilaterale sulla sicurezza dei prodotti di consumo al fine di intraprendere eventuali azioni di monitoraggio;

considerato che:

la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei prodotti di consumo in discussione a Bruxelles COM (2013) 78, prevede, all'articolo 7, l'obbligo, in carico ai fabbricanti e agli importatori, dell'indicazione dell'origine dei prodotti, secondo quanto dispone il codice doganale comunitario;

l'iter legislativo necessario all'approvazione della proposta, in corso dal 2013, ha evidenziato fin dall'inizio più di una criticità sul suddetto articolo, tanto che, nonostante un primo voto favorevole del Parlamento europeo nel 2014, il Consiglio «competitività» per di più presieduto dal Governo italiano, deliberò di procedere ad uno studio tecnico sui costi/benefici dell'obbligo di indicazione dell'origine;

al fine di superare l'empasse legato alla reticenza di alcuni Stati membri e di evitare lo stallo del provvedimento, sono state avanzate, senza alcun seguito, diverse proposte relative sia ad una applicazione temporanea e settoriale dell'articolo 7, sia alla possibilità di avviare una discussione su una proposta di compromesso riguardante l'introduzione dell'etichettatura obbligatoria, per un periodo limitato di 3 anni, in 5 settori manifatturieri (calzature, tessile abbigliamento, ceramica, legno arredo e oreficeria), ovvero quei settori che trarrebbero più vantaggi dall'introduzione del «*made in*» obbligatorio;

rilevato che:

in materia di indicazione dell'origine le sensibilità degli Stati membri sono molto diverse tanto che un numero significativo di essi si è sempre dimostrato a favore dell'introduzione del *made in*;

l'articolo 20 del Trattato sull'Unione europea prevede la possibilità di instaurare una cooperazione rafforzata nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione;

nella Dichiarazione di Roma, adottata lo scorso 25 marzo 2017, è stato ribadito l'impegno degli Stati membri a continuare ad agire congiuntamente, ma se necessario a ritmi e con intensità diversi, procedendo nella stessa direzione, in linea con i Trattati;

impegna il Governo,

ad attivarsi al fine di verificare con urgenza la disponibilità di altri Stati membri dell'Unione europea ad instaurare una cooperazione rafforzata nel settore della sicurezza di alcuni prodotti di consumo, con l'obiettivo di introdurre l'obbligo dell'indicazione dell'origine nei settori calzature, tessile-abbigliamento, ceramica, legno arredo ed oreficeria e di trasmetterne formale richiesta alla Commissione europea, a norma dell'articolo 329 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
